

Copia



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA

Di...
DI VENEZIA
DI LAVORO
R. G. n. 2661/08
Rep. ...
Corte ...
23 DIC. 2009
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO ON. MINISTRO
CENTRO CON. CLASSE DATE

in persona del Giudice del lavoro dr.ssa Margherita Bortolaso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2661/2008 R.G. promossa con ricorso

da

rappresentati e difesi dagli avv.ti *[...]* con domicilio
eletto presso UGL via Bissolati 20/A - Mestre, come da mandato a margine del ricorso

- RICORRENTI -

contro


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

in proprio ex art. 417 bis c.p.c.

- RESISTENTE -

IN PUNTO: omesso svolgimento procedure di riqualificazione e corso concorso -
risarcimento danni da perdita di chances:

decisa all'udienza 15.10.2009.



m_dg.GAR.24/12/2009.0059783.U

Sec

[Signature]

periodo non coperto da prescrizione quinquennale, ossia al periodo successivo al giugno 2002 attesa l'intervenuta interruzione con diffida di giugno 2007 (doc. 7 ric.).

Il Ministero deve quindi essere condannato a pagare a ciascun ricorrente una somma pari al 30% della retribuzione che egli avrebbe percepito ove fosse stato inquadrato nel livello immediatamente superiore a quello posseduto, oltre accessori di legge.

Complessità e particolarità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

contortis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. quanto ai ricorrenti

dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;


2. quanto a dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice del Lavoro di Venezia a conoscere della controversia essendo competente il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza; fissa termine perentorio di giorni trenta per la riassunzione della causa davanti al Giudice competente;

3. quanto a

rigetta il ricorso:

4. quanto a dichiara il ricorso inammissibile;
5. quanto ai ricorrenti ulteriori rispetto a quelli indicati nei capi che precedono, dichiarata la prescrizione quanto al periodo antecedente al giugno 2002, condanna il Ministero convenuto a pagare a ciascun ricorrente, a titolo risarcitorio, il 30% delle differenze stipendiali tra la posizione economica posseduta e quella immediatamente superiore con decorrenza da giugno 2002, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale;
6. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
7. ex art. 429 c.p.c., attesa la particolare complessità della controversia, fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Venezia il 15.10.2009.


3 CI
Mauro
22 11 2009

Il Giudice
Dot. Margherita Bortolaso
